

8

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

COPIA

Deliberazione n. 26 del 1/6/2004

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento comunale attività di barbiere - parrucchiere - acconciatore
- Approvazione

L'anno duemilaquattro, addì uno del mese di giugno alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Parisella Luigi	Sindaco	1	
2) Fiore Giorgio	Presidente	2	
3) De Meo Salvatore	Vice Pres. Vicario	3	
4) Azzarà Giuseppe	Vice Presidente	4	
5) Capasso Vincenzo	Componente	5	
6) Corina Andrea	Componente		1
7) Marrocco Egidio	Componente	6	
8) Pietricola Vincenzo	Componente	7	
9) Ciccarelli Antonio	Componente	8	
10) Di Manno Onorato	Componente	9	
11) Parisella Piero	Componente	10	
12) Bortone Xenio	Componente	11	
13) Di Fazio Nicola Orlando	Componente	12	
14) Refini Fabio	Componente	13	
15) Spagnardi Claudio	Componente	14	
16) Meschino Massimo	Componente	15	
17) Biasillo Lucio	Componente	16	
18) Conte Paolo	Componente	17	
19) Rega Pasqualino	Componente	18	
20) Peppe Arcangelo	Componente	19	
21) Orticello Onoratino	Componente	20	
22) Parisella Augusto	Componente	21	
23) Cataldi Vincenzo	Componente		2
24) Di Manno Bruno	Componente	22	
25) Di Fazio Massimo	Componente		3
26) Zenobio Stefano	Componente	23	
27) Di Sarra Fabrizio Flavio Mauro	Componente		4
28) Di Manno Giulio Cesare	Componente	24	
29) Cima Maurizio Vincenzo	Componente		5
30) Di Biasio Luigi	Componente		6
31) Mazzarrino Onorato	Componente		7

Assiste il segretario generale dott. Angelo Di Fazio

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to avv. Salvatore De Meo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Angelo Di Fazio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

<p>Copia del presente verbale viene affissa all'albo il <u>9 GIU. 2004</u> per restarvi 15 giorni ai sensi di legge Addì <u>9 GIU. 2004</u> IL MESSO COMUNALE</p>	<p>Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo dal _____ al _____ e contro la stessa _____ sono stati presentati reclami Addì _____ IL MESSO COMUNALE</p>
---	--

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo comunale:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

<p><input type="checkbox"/> E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000 Addì _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____</p>	<p><input type="checkbox"/> E' stata affissa all'albo pretorio del Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ <input type="checkbox"/> E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 Addì _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____</p>
---	---

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Tommasina Biondino

Parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to dott. Tommasina Biondino

E' copia conforme all'originale
Fondi li 9 GIU. 2004

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Relaziona sull'argomento il Consigliere Pietricola, Presidente della competente Commissione sui punti 9 e 10 congiuntamente.

Entrano in aula i Consiglieri Massimo Di Fazio e Mazzarrino – Esce Di Manno Bruno – Presenti 25 consiglieri.

Dopo l'intervento illustrativo, il Vice Presidente De Meo apre il dibattito, il quale si sviluppa in estrema sintesi sulle ragioni che hanno portato l'Amministrazione ad incrementare il numero delle licenze e ad usare terminologie non da tutti condivise.

In proposito, mentre l'intervento del Consigliere Massimo Di Fazio punta ad evidenziare che la proposta, come articolata, non risponde a quanto rappresentato dalle categorie, per cui annuncia il suo voto contrario, dello stesso avviso non sono il Presidente Pietricola ed il Consigliere Biasillo, che nei loro interventi esprimono valutazioni differenti, sostenendo che l'incremento delle licenze risponde all'esigenza di aprire spazi ai giovani e la nomenclatura è la migliore possibile in rapporto alla normativa vigente.

Il Presidente ricorda che il testo regolamentare ed il separato foglio di modifica ad alcuni articoli, documentazione che i Consiglieri hanno ricevuto a domicilio, devono essere considerati un unico testo, alla cui approvazione è chiamato il Consiglio.

Il voto viene effettuato per appello nominale, a cui provvede il Segretario Generale, con il seguente risultato:

Presenti 25

Assenti 6 (Corina, Cataldi, di Sarra, Bruno Di Manno, Cima e Di Biasio)

Votanti 25

Favorevoli 23

Contrari 2 (Massimo Di Fazio e Mazzarrino)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- **che** in data 27/10/1999 il Consiglio Comunale approvò con l'atto n. 79 il regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini, attualmente in vigore;

- **che** ad un attento esame, le norme in esso contenute si sono rivelate inadeguate rispetto alla normativa sopraggiunta e bisognose, perciò, di una revisione;

Evidenziato che si è pervenuti alla determinazione di regolamentare in modo separato le attività di barbiere, parrucchiere ed acconciatore e quella di estetica;

Visto il regolamento avente ad oggetto: "**Regolamento comunale attività di barbiere - , parrucchiere – acconciatore**";

Dato atto che è stato acquisito sul testo il prescritto parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina (nota prot. n. 6439 del 15/4/2004);

Preso atto del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare il 31/5/2004;

Visto il parere del dirigente f.f. dott.ssa Tommasina Biondino;

Preso atto dell'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell' attività di barbiere – parrucchiere - acconciatore, costituito di n. 17 articoli, il quale, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che con la suddetta approvazione devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari adottate nella materia.

Art.1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento emanato ai sensi della Legge 14.02.1963,n.161,modificata dalla Legge 23.12.70,n.1142 e della Legge dell'04.01.1990,n.1,nonché della L.R. 33/2001,per la disciplina delle attività di barbiere-parrucchiere (acconciatore) e mestieri affini.

Fanno parte integrante del presente regolamento tutte le prescrizioni e norme contenute nelle leggi suindicate.

Art. 2) ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE- PARRUCCHIERE (ACCONCIATORE) E MESTIERI AFFINI.

1) chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale le attività di barbiere-parrucchiere(acconciatore)mestieri affini,deve munirsi dell'apposita Autorizzazione,rilasciata dal Dirigente preposto, previo accertamento dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

2) non è ammesso lo svolgimento in forma ambulante delle predette attività.

3) è consentito l'esercizio occasionale delle attività in parola,presso il recapito di persone immobilizzate,handicappate o in caso di particolari circostanze,purchè,svolte dai titolari,collaboratori,dipendenti di imprese già autorizzate ad esercitare in sede fissa;

4) l'autorizzazione all'esercizio è valida l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati;

5) una ditta può essere intestataria dell'autorizzazione per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere- parrucchiere(acconciatore) estetista e mestieri affini, nella stessa sede,purchè,per ogni specifica attività,il richiedente sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.

6) le attività di cui all'art.1, possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell'esercente, in locali separati da altri adibiti a civile abitazione, purchè, sia garantito agli organi proposti ai controlli il libero accesso ai locali i quali,devono essere dotati di bagno autonomo e di accesso dall'esterno indipendente dall'abitazione.

7) i locali adibiti alle attività di cui all'art.1,del presente Regolamento,devono essere muniti di agibilità e destinazione d'uso specifico.

Art. 3) PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1) La domanda di richiesta dell'autorizzazione in carta da bollo, deve essere indirizzata al Sindaco, e deve contenere i seguenti dati e documentazione:

a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente se, trattasi di ditta individuale; dati anagrafici del rappresentante legale, ragione sociale, sede e codice fiscale della società,se trattasi di persona giuridica.

b) tipologia dell'attività che si vuole esercitare.

c) ubicazione dei locali dove si intende esercitare l'attività.

d) attestato che dimostri il possesso della qualifica professionale prescritta dalle Leggi n.161/63 e n.1/90,relativo alla specifica attività che si intende esercitare.

Il predetto attestato deve essere posseduto dal titolare se ditta individuale,o alla maggioranza dei soci o alla persona che assume la direzione dell'azienda,se trattasi di società,come previsto dall'art. 2 della Legge n161/63.

e) planimetria firmata da un tecnico abilitato relativa ai locali oggetto dell'attività che si intende esercitare,e una piantina planimetrica ubicativa con la dichiarazione del tecnico da cui si evince la distanza intercorrente tra il locale sede dell'attività richiesta e la sede più vicina di una attività simile.

f)-dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e antimafia, resa dal titolare se ditta individuale, dalla persona delegata e dei soci se la richiedente è persona giuridica, se trattasi di società fotocopia dell'atto costitutivo e certificato d'iscrizione nel registro delle società presso il tribunale competente, se trattasi di società legale.

3) Entro e non oltre 60 giorni, dalla notifica dell'accoglimento della richiesta, l'interessato, dovrà far pervenire al Comune, la seguente documentazione:

a)-concessione edilizia, destinazione d'uso e agibilità del locale .

b)-certificato idoneità igienico- sanitaria del locale e delle attrezzature, in riferimento alla specifica attività che si intende esercitare, rilasciato dall'A.S.L. Servizio Igiene della Provincia di Latina.

c)-certificato di conformità impianto elettrico.

4) Dopo il rilascio della relativa autorizzazione amministrativa da parte del Comune, il titolare, entro e non oltre 30 giorni, dalla data di consegna del titolo, dovrà dare comunicazione di inizio effettivo dell'attività.

5) Qualora la richiesta di autorizzazione venisse negata, il richiedente, può riproporre nuova istanza all'Autorità Comunale, così nel caso di revoca del titolo, il titolare, dovrà ripresentare richiesta ex novo.

6) L'autorizzazione comunale, deve essere esposta in modo ben visibile all'interno del locale sede dell'attività esercitata.

7) Eventuale modifiche successive sostanziali, apportate al locale, o, alle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, il titolare dell'attività, dovrà fare comunicazione in carta legale, al Comune, allegando, una nuova piantina planimetrica debitamente firmata da un tecnico abilitato e nuovo certificato igienico-sanitario relativo al locale e alle attrezzature.

Art. 4) TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA' IN ALTRO LOCALE

1) Il trasferimento dell'attività in altro locale, dovrà essere autorizzato dal Comune, i nuovi locali devono possedere i requisiti previsti dall'art. 8, del presente Regolamento.

2) Alla richiesta di trasferimento dell'attività in altro locale deve essere allegata la piantina planimetrica del locale e, successivamente, il certificato di idoneità igienico-sanitaria dello stesso e delle relative attrezzature e quant'altro descritto nel precedente art.3.

3) Verranno osservate le procedure ed i tempi previsti nell'art. 3, Comma 2,3 e 4.

Art.5) CESSAZIONE

In caso di definitiva cessazione dell'attività, il titolare, deve consegnare al Comune, il titolo in originale, entro trenta(30) giorni dall'avvenuta cessazione, unitamente ad una comunicazione in carta libera.

Art.6) SUBINGRESSO

1) Il trasferimento della titolarità per atto tra vivi (cessione di azienda, conferimento in società, ecc.) comporta il trasferimento della relativa autorizzazione, purchè, il subentrante, sia in possesso dei requisiti professionali.

2) Non è consentita la gestione temporanea per fitto d'azienda.

3) In caso di morte del titolare dell'attività, gli eredi, potranno subentrare nell'autorizzazione stessa, ed avranno un periodo di tempo di due anni, per poter presentare la qualificazione professionale del nuovo titolare e/o del responsabile dell'azienda.

Il Comune, può in caso di ritardo non imputabile all'interessato, concedere una proroga di mesi sei(6).

Art.7) REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'autorizzazione è revocata d'Ufficio qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio entro trenta(60) giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione.

b) sospenda l'attività per un periodo superiore a sei (6) mesi, salvo proroga da parte del Comune, per gravi motivi non imputabili al titolare, (malattia, ecc.).

Art.8) REQUISITI IGINICO – SANITARI

Spetta al Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. della Provincia di Latina, l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari del locale, delle attrezzature e dell'arredamento, secondo le norme del presente articolo:

1) Per le nuove autorizzazioni e per il trasferimento dell'attività in altro locale, gli spazi minimi necessari sono così fissati:

altezza del locale non inferiore a m. 2,70; superficie non inferiore a mq.10, per un solo posto di lavoro; mq.5, per ogni posto di lavoro in più oltre al primo (per posto di lavoro si intende alla poltrona attrezzata davanti allo specchio o lettino se trattasi di mestieri affini) in cui è ammessa una tolleranza del 30%.

2) Nei casi di subentro le superficie rimangono quelle all'atto della cessione dell'azienda ad altro soggetto.

3) Per le attività promiscue valgono i parametri di cui al Comma 1, del presente articolo.

4) I locali devono essere dotati di superficie finestrata (comprese le porte d'ingresso) non inferiore a 1/8 di quella del pavimento. In mancanza, sulle porte d'entrata, deve essere assicurata una superficie di areazione naturale mediante vasistas, oppure, sistema di areazione forzata che garantisca idoneo ricambio d'area.

5) I pavimenti e le pareti e le pareti fino a 2 ml., devono essere rivestiti di materiale lavabile che consenta un a completa pulizia e disinfezione.

6) I posti di lavoro per radere la barba (all'interno dei laboratori di acconciatori maschili) devono essere dotati di lavandini ad acqua calda e fredda con le caratteristiche di potabilità.

Tali lavandini, devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto che devono essere addotte in fognature o in idonei sistemi di smaltimento ai sensi della Legge 319/76, come pure devono essere dotati di lavandini con idoneo sistema di smaltimento acque, i posti appositamente destinati al lavaggio dei capelli, all'interno dei laboratori di acconciatori per maschi e parrucchieri maschi e femmine.

7) Dove si usino solventi volatili ed infiammabili, deve essere disponibile un locale o un armadio separato per la detenzione dei medesimi prodotti, mentre, per i locali adibiti all'attività devono essere suscettibili di un rapido ricambio d'area, se necessario mediante areazione a ventilazione forzata.

8) Se l'attività viene svolta senza o con un dipendente o apprendista, l'esercizio deve essere dotato di un solo servizio igienico, areato direttamente dall'esterno o mediante apparecchi di

areazione forzata, con pavimenti e pareti rivestite con materiale lavabile almeno fino a 2 ml. Di altezza.

Il servizio igienico, qualora, ritrovi direttamente nel locale di lavoro, deve essere dotato di antilatrina e di asciugamani a perdere.

Se l'attività viene svolta avvalendosi di due o più dipendenti, o apprendisti, l'esercizio, deve essere dotato di due servizi igienici, di cui uno riservato alla clientela e con le caratteristiche di cui sopra.

Negli esercizi di parrucchieri per uomo e donna, i servizi igienici, devono essere separati per uomo e donna.

Qualora, l'attività di parrucchiere venga esercitata anche l'attività di estetista, è opportuno che vi sia un ulteriore bagno.

9) L'interessato, dovrà produrre una dichiarazione asseverata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, dove si attesti che sia stata provveduta l'abbattimento di eventuali barriere architettoniche, ove non fosse possibile per motivi condominiali, strutturali, ecc., si andrà in deroga installando un campanello di chiamata come previsto dalla normativa vigente.

Art.9) ARREDAMENTO – ATTREZZATURE E SUPPELLETTILI

IL mobilio e l'arredo, devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione.

I sedili devono essere rivestiti in materiale lavabile.

Gli esercizi, devono essere muniti di: asciugamani e suppellettili in quantità sufficiente, in proporzione all'importanza dell'esercizio e al numero degli addetti allo stesso;

di un contenitore per la biancheria sporca, con chiusura perfetta, lavabile e disinfettabile;

di un altro contenitore per la raccolta dell'immondizia anch'esso con le modalità di cui sopra;

di un armadio per la conservazione della biancheria pulita;

di una cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata.

Art.10) CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITA'

Al titolare dell'attività, incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche sottoelencate, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

1-i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e periodicamente disinfettati;

2-le spazzole, i pettini, i rasoi, le forbici e gli altri ferri taglienti ad uso non individuale, devono essere lavati e disinfettati dopo ogni servizio, e comunque, prima dell'uso, mediante sterilizzatrice a secco e tenuti in ambiente disinfettante e riconosciuta idonea dalle norme vigenti.

Per le attrezzature in materiale plastico o comunque non resistenti alle alte temperature dovranno essere utilizzati liquidi disinfettanti.

3)-gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati per ogni cliente.

4)-tinture, fissativi ed altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute; in particolare, le tinture dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D. M. 18.06.76 e successive modificazioni e dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente in materia di rifiuti speciali, urbani assimilabili, tossici e nocivi.

5)-l'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da rapida e abbondante areazione dei locali;

6)-durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente;

7)-per spargere il talco si deve fare esclusivamente uso di polverizzatore con divieto assoluto di usare piumini e di preparati essiccatori per applicazione di talco o di altre sostanze in polvere.

8)-nell'attività di manicure e pedicure estetico,la parte da trattare,deve essere abbondante mente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata.

Al fine di evitare l'insorgere di malattie infettive a trasmissione ematica dovranno essere utilizzati,ove possibile,materiali a perdere, mentre,per la sterilizzazione delle attrezzature,si dovrà utilizzare una sterilizzatrice a secco.

Per le attrezzature in materiale plastico o comunque non resistenti alle alte temperature, dovranno essere utilizzati i liquidi disinfettanti.

Per tutti gli operatori,si consiglia la vaccinazione per epatite B e l'uso di guanti protettivi.

9)-dopo la rasatura della barba,al cliente,deve essere assicurata la possibilità di potersi lavare il viso con abbondante acqua corrente e,la superficie rasata dovrà essere spruzzata con soluzioni alcolica al 50% o con altri prodotti disinfettanti.

Il titolare dell'esercizio,è tenuto a segnalare al Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L.,casi anche sospetti di TIGNA o di PEDICULOSI,dei quali sia venuto a conoscenza nell'espletamento della sua attività, nonché,di danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti utilizzati nell'esercizio.

Art.11) IGIENE DEL PERSONALE

Il personale deve osservare costantemente,le norme di pulizia e igiene con speciale riguardo delle mani e delle unghie.

Colui che occasionalmente affetto da lesioni infettive alle mani,deve attenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente.

Il personale dipendente,deve essere munito del libretto sanitario rilasciato ai sensi delle vigenti disposizioni, con su scritto l'esito della visita medica tendente ad accertare la presenza di malattie infettive contagiose.

Art.12) ORARIO DI ESERCIZIO

1)-gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura settimanale vanno stabiliti con apposita ordinanza,sentite la Commissione comunale competente e le Organizzazioni di Categoria e Sindacali.

2)-è fatto obbligo al titolare di tenere esposto ben visibile l'orario nel posto di lavoro.

3)-è concessa la prosecuzione a porte chiuse dell'attività, per permettere la conclusione del lavoro protrattosi oltre l'orario consentito.

Art.13) TARIFFE

Il titolare dell'esercizio,dovrà esporre obbligatoriamente all'interno del locale, ben visibile le proprie tariffe all'attenzione della clientela.

Art.14) DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI SIMILARI

1) la distanza minima tra esercizi della stessa tipologia, necessaria per il rilascio di una nuova autorizzazione o per il trasferimento in altro locale, è di 50 ml., per le strade rientranti nella Zona del Centro Storico e di quelle rientranti nella II° Zona dell'ex Piano Commerciale e ml.100, per tutte le rimanenti strade del territorio comunale, misurate lungo il percorso più breve.

2)-In presenza di richieste di autorizzazioni per più attività, l'interessato, deve rispettare le distanze minime in riferimento ad ogni tipologia dell'attività.

Art.15) RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE

1)-Il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato ai seguenti limiti numerici in rapporto alla popolazione residente nel Comune, alla data del 31 dicembre di ogni anno:

- a) un esercizio di barbiere ogni 1.000 abitanti;
- b) un esercizio di parrucchiere ogni 750 abitanti;
- c) un esercizio di acconciatore ogni 8.000 abitanti.

2)-Per abitanti si intende il numero dei residenti risultanti all'Anagrafe del Comune, alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Detto numero, verrà utilizzato per tutto l'anno solare successivo e verrà aggiornato ogni anno in funzione dei residenti al 31 dicembre.

3)-Il numero degli esercizi già autorizzati, ai fini del calcolo delle disponibilità, è quello risultante dagli Atti dell'Ufficio comunale alla data di esame della richiesta.

Si considerano in detto numero anche gli esercizi in corso di rilascio.

Art.16) SANZIONI

1)-Le infrazioni alle norme contenute nell'art.3, Commi 4 e 7, nell'art.4, Comma 1, nell'art.5, nell'art.14, comma 2, del presente Regolamento, vengono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,82 a 103,29.

1/bis le infrazioni alle norme contenute nell'art.2, Commi 1 e 2, del presente Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 258,22 a 1032,91.

2)-le infrazioni alle altre prescrizioni presenti nel Regolamento, non espressamente citate nei Comma precedenti, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 15,49. a 51,65.

3)-sono fatte salve e considerate prevalenti eventuali sanzioni maggiori, previste da leggi o regolamenti dello Stato o Regionali.

4)-in caso di esercizi che operassero privi della prescritta Autorizzazione comunale, il Dirigente, emana Ordinanza di cessazione dell'attività abusiva e, decorsi 10 giorni dall'intimazione, qualora, l'ordine, non venga eseguito, si dispone l'esecuzione forzata.

Art.17) NORME TRANSITORIE PER IL RILASCIO DEGLI ESERCIZI GIÀ OPERANTI SENZA AUTORIZZAZIONE.



1)-i titolari degli esercizi già in attività alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento,hanno diritto al rilascio dell'Autorizzazione,purchè,presentino al Comune, regolare domanda in bollo,allegando:il certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e dell'attrezzature,in relazione alla specifica attività, rilasciato dall'Ufficio Igiene Pubblica - A.S.L. LT 5,e quant'altra documentazione prevista dal presente Regolamento per il rilascio dell'Autorizzazione.

2)-per gli esercizi già in attività s'intendono quelli i cui titolare abbiano già acquisita la qualifica professionale relativa all'attività che svolge.

3)-la richiesta di cui al Comma 1,del presente articolo, ed i relativi certificati devono essere inoltrati al Comune,entro novanta(90)giorni, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Trascorso infruttuosamente tale termine,agli inadempienti,verrà applicata la sanzione amministrativa prevista nel precedente art.17,Comma 1.

4)-nel caso in cui il Servizio Igiene Pubblica dell' A. S. L., imponesse all'esercente,delle prescrizioni di adeguamento dei locali e/o delle attrezzature per il rilascio del prescritto certificato,il Dirigente,a richiesta dell'interessato,può concedere una proroga massima non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti prescritti.

5)-con riferimento all'art.15, 1°comma, del presente regolamento, il numero dei posti previsti, sono riservati ai richiedente in possesso della vecchia qualifica di barbiere e parrucchiere.

PERIODO ESTIVO

Nel periodo estivo,limitatamente,alla fascia costiera,campeggi compresi,sarà possibile il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.1,del presente Regolamento,senza che si tenga conto dell'entità demografica,fermo restando che l'iter burocratico,sarà lo stesso di quello previsto per il rilascio delle Autorizzazioni permanenti,compresi i requisiti professionali e quelli inerenti il locale.



COMUNE DI FONDI
(PROVINCIA DI LATINA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ATTIVITA'

DI

PARRUCCHIERI – BARBIERI
(ACCONCIATORI)

Art.1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento emanato ai sensi della Legge 14.02.1963,n.161,modificata dalla Legge 23.dicembre 70,n.1142 e della Legge dell'04.01.1990,n.1, disciplina le attività di barbiere,parucchiere,estetista e mestieri affini.

Fanno parte integrante del presente regolamento tutte le prescrizioni e norme contenute nelle leggi suindicate

Art. 2) ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE- PARRUCCHIERE-ACCONCIATORI E MESTIERI AFFINI.

1)chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale le attività di barbiere-parrucchiere-acconciatore e mestieri affini,deve munirsi dell'apposita Autorizzazione comunale,rilasciata dal Dirigente preposto, previo accertamento dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

2) non è ammesso lo svolgimento in forma ambulante delle predette attività.

3)è consentito l'esercizio occasionale delle attività in parola,presso il recapito di persone immobilizzate,handicappate o in caso di particolari circostanze,purchè,svolte dai titolari, collaboratori,dipendenti di imprese già autorizzate ad esercitare in sede fissa;

4) l'autorizzazione all'esercizio è valida l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati;

5)una ditta può essere intestataria dell'autorizzazione per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere, acconciatore, estetista e mestieri affini, nella stessa sede, purchè, per ogni specifica attività, il richiedente sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.

6)le attività di cui all'art.1,possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell' esercente, in locali separati da altri adibiti a civile abitazione, purchè, sia garantito agli organi proposti ai controlli il libero accesso ai locali i quali,devono essere dotati di bagno autonomo e di accesso dall'esterno indipendente dall'abitazione.

7)i locali adibiti alle attività di cui all'art.1,del presente Regolamento,devono essere muniti di agibilità e destinazione d'uso specifico.

Art. 3) PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1)La domanda di richiesta dell'autorizzazione in carta da bollo, deve essere indirizzata al Sindaco, e deve contenere i seguenti dati e documentazione:

a)dati anagrafici e codice fiscale del richiedente se, trattasi di ditta individuale; dati anagrafici del rappresentante legale, ragione sociale, sede e codice fiscale della società,se trattasi di persona giuridica.

b)-tipologia dell'attività che si vuole esercitare.

c)-ubicazione dei locali dove si intende esercitare l'attività.

d)-attestato che dimostri il possesso della qualifica professionale prescritta dalle Leggi n.161/63 e n.1/90,relativo alla specifica attività che si intende esercitare.

Il predetto attestato deve essere posseduto dal titolare se ditta individuale, o alla maggioranza dei soci o alla persona che assume la direzione dell'azienda, se trattasi di società, come previsto dall'art. 2 della Legge n161/63.

e)-planimetria firmata da un tecnico abilitato relativa ai locali oggetto dell'attività che si intende esercitare, e una piantina planimetrica ubicativa con la dichiarazione del tecnico da cui si evince la distanza intercorrente tra il locale sede dell'attività richiesta e la sede più vicina di una attività simile.

f)-dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e antimafia, resa dal titolare se ditta individuale, dalla persona delegata e dei soci se la richiedente è persona giuridica, se trattasi di società fotocopia dell'atto costitutivo e certificato d'iscrizione nel registro delle società presso il tribunale competente, se trattasi di società legale.

3) Entro e non oltre 90 giorni, dalla notifica dell'accoglimento della richiesta, l'interessato, dovrà far pervenire al Comune, la seguente documentazione:

a)-concessione edilizia, destinazione d'uso e agibilità del locale .

b)-certificato idoneità igienico- sanitaria del locale e delle attrezzature, in riferimento alla specifica attività che si intende esercitare, rilasciato dall'A.S.L. Servizio Igiene della Provincia di Latina.

c)-certificato di conformità impianto elettrico.

4) Dopo il rilascio della relativa autorizzazione amministrativa da parte del Comune, il titolare, entro e non oltre 30 giorni, dalla data di consegna del titolo, dovrà dare comunicazione di inizio effettivo dell'attività.

5) Qualora la richiesta di autorizzazione venisse negata, il richiedente, può riproporre nuova istanza all'Autorità Comunale, così nel caso di revoca del titolo, il titolare, dovrà ripresentare richiesta ex novo.

6) L'autorizzazione comunale, deve essere esposta in modo ben visibile all'interno del locale sede dell'attività esercitata.

7) Eventuali modifiche successive sostanziali, apportate al locale, o, alle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, il titolare dell'attività, dovrà fare comunicazione in carta legale, al Comune, allegando, una nuova piantina planimetrica debitamente firmata da un tecnico abilitato e nuovo certificato igienico-sanitario relativo al locale e alle attrezzature.

Art. 4) TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA' IN ALTRO LOCALE

1) Il trasferimento dell'attività in altro locale, dovrà essere autorizzato dal Comune, i nuovi locali devono possedere i requisiti previsti dall'art. 8, del presente Regolamento.

2) Alla richiesta di trasferimento dell'attività in altro locale deve essere allegata la piantina planimetrica del locale e, successivamente, il certificato di idoneità igienico-sanitaria dello stesso e delle relative attrezzature e quant'altro descritto nel precedente art.3.

3) Verranno osservate le procedure ed i tempi previsti nell'art. 3, Comma 2,3 e 4.

Art.5) CESSAZIONE

In caso di definitiva cessazione dell'attività, il titolare, deve consegnare al Comune, il titolo in originale, entro trenta(30) giorni dall'avvenuta cessazione, unitamente ad una comunicazione in carta libera.

Art.6) SUBINGRESSO

1)Il trasferimento della titolarità per atto tra vivi(cessione di azienda,conferimento in società,ecc.)comporta il trasferimento della relativa autorizzazione, purchè, il subentrante, sia in possesso dei requisiti professionali.

2)Non è consentita la gestione temporanea per fitto d'azienda.

3)In caso di morte del titolare dell'attività, gli eredi, potranno subentrare nell'autorizzazione stessa, ed avranno un periodo di tempo di due anni,per poter presentare la qualificazione professionale del nuovo titolare e/o del responsabile dell'azienda.

Il Comune,può in caso di ritardo non imputabile all'interessato,concedere una proroga di mesi sei(6).

Art.7) REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1)L'autorizzazione è revocata d'Ufficio qualora il titolare:

a)non attivi l'esercizio entro trenta(30) giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione.

b)sospenda l'attività per un periodo superiore a sei (6) mesi,salvo proroga da parte del Comune,per gravi motivi non imputabili al titolare,(malattia,ecc.).

Art.8) REQUISITI IGINICO – SANITARI

Spetta al Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. della Provincia di Latina,l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari del locale,delle attrezzature e dell'arredamento,secondo le norme del presente articolo:

1)Per le nuove autorizzazioni e per il trasferimento dell'attività in altro locale,gli spazi minimi necessari sono così fissati:

altezza del locale non inferiore a m. 2,70;superficie non inferiore a mq.10, per un solo posto di lavoro; mq.5, per ogni posto di lavoro in più oltre al primo(per posto di lavoro si intende alla poltrona attrezzata davanti allo specchio o lettino se trattasi di mestieri affini)in cui è ammessa una tolleranza del 30%.

2)Nei casi di subentro le superficie rimangono quelle all'atto della cessione dell'azienda ad altro soggetto.

3)Per le attività promiscue valgono i parametri di cui al Comma 1,del presente articolo.

4)I locali devono essere dotati di superficie finestrata (comprese le porte d'ingresso)non inferiore a 1/8 di quella del pavimento. In mancanza, sulle porte d'entrata,deve essere assicurata una superficie di areazione naturale mediante vasistas,oppure,sistema di areazione forzata che garantisca idoneo ricambio d'area.

5)I pavimenti e le pareti e le pareti fino a 2 ml.,devono essere rivestiti di materiale lavabile che consenta un a completa pulizia e disinfezione.

6) I posti di lavoro per radere la barba (all'interno dei laboratori di acconciatori maschili) devono essere dotati di lavandini ad acqua calda e fredda con le caratteristiche di potabilità.

Tali lavandini, devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto che devono essere addotte in fognature o in idonei sistemi di smaltimento ai sensi della Legge 319/76, come pure devono essere dotati di lavandini con idoneo sistema di smaltimento acque, i posti appositamente destinati al lavaggio dei capelli, all'interno dei laboratori di acconciatori per maschi e parrucchieri maschi e femmine.

7) Dove si usino solventi volatili ed infiammabili, deve essere disponibile un locale o un armadio separato per la detenzione dei medesimi prodotti, mentre, per i locali adibiti all'attività devono essere suscettibili di un rapido ricambio d'area, se necessario mediante areazione a ventilazione forzata.

8) Se l'attività viene svolta senza o con un dipendente o apprendista, l'esercizio deve essere dotato di un solo servizio igienico, areato direttamente dall'esterno o mediante apparecchi di areazione forzata, con pavimenti e pareti rivestite con materiale lavabile almeno fino a 2 m. Di altezza.

Il servizio igienico, qualora, ritrovi direttamente nel locale di lavoro, deve essere dotato di antilatrina e di asciugamani a perdere.

Se l'attività viene svolta avvalendosi di due o più dipendenti, o apprendisti, l'esercizio, deve essere dotato di due servizi igienici, di cui uno riservato alla clientela e con le caratteristiche di cui sopra.

Negli esercizi di parrucchieri per uomo e donna, i servizi igienici, devono essere separati per uomo e donna.

Qualora, l'attività di parrucchiere venga esercitata anche l'attività di estetista, è opportuno che vi sia un ulteriore bagno.

9) L'interessato, dovrà produrre una dichiarazione asseverata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, dove si attesti che sia stata provveduta l'abbattimento di eventuali barriere architettoniche, ove non fosse possibile per motivi condominiali, strutturali, ecc., si andrà in deroga installando un campanello di chiamata come previsto dalla normativa vigente.

Art.9) ARREDAMENTO – ATTREZZATURE E SUPPELLETTILI

Il mobilio e l'arredo, devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione.

I sedili devono essere rivestiti in materiale lavabile.

Gli esercizi, devono essere muniti di: asciugamani e suppellettili in quantità sufficiente, in proporzione all'importanza dell'esercizio e al numero degli addetti allo stesso;

di un contenitore per la biancheria sporca, con chiusura perfetta, lavabile e disinfettabile;

di un altro contenitore per la raccolta dell'immondizia anch'esso con le modalità di cui sopra;

di un armadio per la conservazione della biancheria pulita;

di una cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata.

Art.10) CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITA'

Al titolare dell'attività, incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche sottoelencate, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

1-i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e periodicamente disinfettati;

2-le spazzole,i pettini,i rasoi,le forbici e gli altri ferri taglienti ad uso non individuale, devono essere lavati e disinfettati dopo ogni servizio,e comunque, prima dell'uso,mediante sterilizzatrice a secco e tenuti in ambiente disinfettante e riconosciuta idonea dalle norme vigenti.

Per le attrezzature in materiale plastico o comunque non resistenti alle alte temperature dovranno essere utilizzati liquidi disinfettanti.

3)-gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati per ogni cliente.

4)-tinture,fissativi ed altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute;in particolare,le tinture dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D. M. 18.06.76 e successive modificazioni e dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente in materia di rifiuti speciali,urbani assimilabili,tossici e nocivi.

5)-l'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da rapida e abbondante areazione dei locali;

6)-durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente;

7)-per spargere il talco si deve fare esclusivamente uso di polverizzatore con divieto assoluto di usare piumini e di preparati essiccatori per applicazione di talco o di altre sostanze in polvere.

8)-nell'attività di manicure e pedicure estetico,la parte da trattare,deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata.

Al fine di evitare l'insorgere di malattie infettive a trasmissione ematica dovranno essere utilizzati,ove possibile,materiali a perdere, mentre,per la sterilizzazione delle attrezzature,si dovrà utilizzare una sterilizzatrice a secco.

Per le attrezzature in materiale plastico o comunque non resistenti alle alte temperature,dovranno essere utilizzati i liquidi disinfettanti.

Per tutti gli operatori,si consiglia la vaccinazione per epatite B e l'uso di guanti protettivi.

9)-dopo la rasatura della barba,al cliente,deve essere assicurata la possibilità di potersi lavare il viso con abbondante acqua corrente e,la superficie rasata dovrà essere spruzzata con soluzioni alcolica al 50% o con altri prodotti disinfettanti.

Il titolare dell'esercizio,è tenuto a segnalare al Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L.,casi anche sospetti di TIGNA o di PEDICULOSI,dei quali sia venuto a conoscenza nell'espletamento della sua attività, nonché,di danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti utilizzati nell'esercizio.

Art.11) IGIENE DEL PERSONALE

Il personale deve osservare costantemente,le norme di pulizia e igiene con speciale riguardo delle mani e delle unghie.

Colui che occasionalmente affetto da lesioni infettive alle mani,deve attenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente.

Il personale dipendente, deve essere munito del libretto sanitario rilasciato ai sensi delle vigenti disposizioni, con su scritto l'esito della visita medica tendente ad accertare la presenza di malattie infettive contagiose.

Art.12) ORARIO DI ESERCIZIO

1)-gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura settimanale vanno stabiliti con apposita ordinanza, sentite la Commissione comunale competente e le Organizzazioni di Categoria e Sindacali.

2)-è fatto obbligo al titolare di tenere esposto ben visibile l'orario nel posto di lavoro.

3)-è concessa la prosecuzione a porte chiuse dell'attività, per permettere la conclusione del lavoro protrattosi oltre l'orario consentito.

Art.13) TARIFFE

Il titolare dell'esercizio, dovrà esporre obbligatoriamente all'interno del locale, ben visibile le proprie tariffe all'attenzione della clientela.

Art.14) DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI SIMILARI

1)la distanza minima tra esercizi della stessa tipologia, necessaria per il rilascio di una nuova autorizzazione o per il trasferimento in altro locale, è di _____, per le strade rientranti nella Zona del Centro Storico e di quelle rientranti nella II° Zona dell'ex Piano Commerciale; ml _____ per tutte le rimanenti strade del territorio comunale, misurate lungo il percorso più breve.

2)-In presenza di richieste di autorizzazioni per più attività, l'interessato, deve rispettare le distanze minime in riferimento ad ogni tipologia dell'attività.

Art.15) RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE

1)-Il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato ai seguenti limiti numerici in rapporto alla popolazione residente nel Comune, alla data del 31 dicembre di ogni anno:

- a)un esercizio di barbiere ogni _____ abitanti;**
- b)un esercizio di parrucchiere per uomo e donna, ogni _____ abitanti;**

2)-Per abitanti si intende il numero dei residenti risultanti all'Anagrafe del Comune, alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Detto numero, verrà utilizzato per tutto l'anno solare successivo e verrà aggiornato ogni anno in funzione dei residenti al 31 dicembre.

**3)-Il numero degli esercizi già autorizzati, ai fini del calcolo delle disponibilità, è quello risultante dagli Atti dell'Ufficio comunale alla data di esame della richiesta.
Si considerano in detto numero anche gli esercizi in corso di rilascio.**

Art.16) SANZIONI

1)-Le infrazioni alla norme contenute nell'art.3,Commi 4 e 7,nell'art.4,Comma 1,nell'art.5,nell'art.14,comma 2,del presente Regolamento,vengono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € (prima era 50.000 a 200.00)

1/bis le infrazioni alle norme contenute nell'art.2,Commi 1 e 2, del presente Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € (prima era da 500.000 a 2.000.000)

2)-le infrazioni alle altre prescrizioni presenti nel Regolamento,non espressamente citate nei Comma precedenti,sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € (prima era 30.000. a 100.000)

3)-sono fatte salve e considerate prevalenti eventuali sanzioni maggiori,previste da leggi o regolamenti dello Stato o Regionali.

4)-in caso di esercizi che operassero privi della prescritta Autorizzazione comunale,il Dirigente,emana Ordinanza di cessazione dell'attività abusiva e,decorsi 10 giorni dall'intimazione,qualora,l'ordine,non venga eseguito,si dispone l'esecuzione forzata.

Art.17) NORME TRANSITORIE PER IL RILASCIO DEGLI ESERCIZI GIA' OPERANTI SENZA AUTORIZZAZIONE.

1)-i titolari degli esercizi già in attività alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento,hanno diritto al rilascio dell'Autorizzazione comunale,purchè,presentino al Comune regolare domanda in bollo,allegando:il certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e dell'attrezzature,in relazione alla specifica attività rilasciatoo dall'Ufficio Igiene Pubblica dell'A.S.L. e quant'altra documentazione prevista dal presente Regolamento per il rilascio dell'Autorizzazione.

2)-per gli esercizi già in attività s'intendono quelli i cui titolare abbiano già acquisita la qualifica professionale relativa all'attività che svolge.

3)-la richiesta di cui al Comma 1,del presente articolo, ed i relativi certificati devono essere inoltrati al Comune,entro novanta(90) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Trascorso infruttuosamente tale termine,agli inadempienti,verrà applicata la sanzione amministrativa prevista nel precedente art.17,Comma 1.

4)-nel caso in cui il Servizio Igiene Pubblica dell'A. S. L. imponesse all' esercente,delle prescrizioni di adeguamento dei locali e/o delle attrezzature,per il rilascio del prescritto certificato,il Dirigente,a richiesta dell'interessato,può concedere una proroga massima non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti prescritti.

PERIODO ESTIVO

Nel periodo estivo,limitatamente,alla fascia costiera,campeggi compresi,sarà possibile il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.1,del presente Regolamento,senza che si tenga conto dell'entità demografica,fermo restando che l'iter burocratico,sarà lo stesso di quello previsto

**BARBIERI – ESTETISTE-PARRUCCHIERI, IN ATTIVITA' AL MESE DI
MARZO 2003.**

-BARBIERI n.33;

-PARRUCCHIERI n.44;

-ESTETISTI n.20.

**POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI FONDI AI MESE DI
MARZO 2003.**

ABITANTI n. 35.000.